NUOVE TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE SALARIATO DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 3

I salariati permanenti che alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, risultavano inquadrati nella 1ª categoria ed esercitavano mansioni che nell'elenco dei mestieri e servizi di cui alla tabella A annessa alla legge stessa sono stati classificati alla 2ª categoria, restano inquadrati in soprannumero nella 1ª categoria fino ad esaurimento. In corrispondenza ai posti che per effetto della disposizione di cui al comma precedente verranno a risultare in soprannumero nella 1ª categoria, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella 2ª categoria.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Estremi	Legge 29 ottobre 1954, n. 1075
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-tabelle-organiche-del-personale-salariato-dell-amministrazione/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it